

CONVENZIONE NAZIONALE F.A.L.C.R.I. ASSICURAZIONE R.C. PROFESSIONALE

INTERMEDIARIO: AMINTA Insurance Brokers s.r.l.
Consulenze e Gestioni Assicurative
Corso Correnti 58/A 10136 Torino
www.amintabroker.com

CONTRAENTE : F.A.L.C.R.I.: Federazione autonoma lavoratori del credito e del risparmio italiani
Viale Liegi 48/b 00198 ROMA
Cod. fiscale 80418190585

ESTREMI DEL CONTRATTO:

Decorrenza ore 00 del 01.01.2011 Scadenza ore 24 del 31.12.2011
Senza Tacita Proroga

2

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

- ✂ **Assicurazione:** il contratto di assicurazione;
- ✂ **Polizza:** il documento che prova l'assicurazione;
- ✂ **Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione;
- ✂ **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- ✂ **Società:** l'impresa assicuratrice;
- ✂ **Broker:** l'intermediario di assicurazioni a cui il Contraente abbia affidato l'incarico di Brokeraggio;
- ✂ **Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- ✂ **Sinistro:** il verificarsi del fatto, per il quale è prestata l'assicurazione, dal quale è derivato un danno;
- ✂ **Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- ✂ **Scoperto:** parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato;
- ✂ **Franchigia:** parte del danno risarcibile espressa in importo fisso che rimane a carico dell'Assicurato;
- ✂ **Cose:** sia gli oggetti materiali che gli animali;
- ✂ **Ammanco di cassa** deficienze di cassa per contanti e/o valori riscontrati alla chiusura giornaliera dei conti;
- ✂ **Responsabilità Professionale:** il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, di morte o di danneggiamenti a cose;

NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO

1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 C.C.).

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempre che tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti del Contraente/Assicurato.

2) Altre assicurazioni

Il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza. In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

3) Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza per le adesioni pervenute entro le ore 24 del 31/12/2010.

Per le adesioni pervenute in epoca successiva, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato, iscritto al sindacato Falcri, paga il premio assicurativo.

I premi devono essere pagati alla società di brokeraggio Aminta s.r.l., Corso Correnti 58/ A 10136 Torino sul conto corrente dedicato alla **Convenzione Nazionale F.A.L.C.R.I.** con il seguente IBAN : **IT32I0853001001000550101043**, presso la Banca d'Alba - Corso Siracusa N. 45 10136 Torino.

4) Variazioni del rischio

Il Contraente/Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio entro 6 mesi dal suo verificarsi.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

5) Durata dell'assicurazione

La presente assicurazione ha validità dalle ore 00 del **01.01.2011** alle ore 24 del **31.12.2011** per la durata di **anni UNO**, senza tacito rinnovo.

6) Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

7) Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

8) Clausola Broker

Il Contraente dichiara e la Società ne prende atto che il Broker del contratto è la Spett.le AMINTA s.r.l. C. so Correnti, 58 – 10136 TORINO.

Pertanto, agli effetti di quanto sopra, tutte le comunicazioni tra le Parti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite della Società di Brokeraggio AMINTA s.r.l. a mezzo telefax o lettera raccomandata.

Se tali comunicazioni hanno lo scopo di introdurre nella polizza varianti e modificazioni di qualsiasi genere, queste debbono risultare da un'appendice firmata dalla Società e dal Contraente.

9) Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

10) Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

* * * * *

1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

GARANZIA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE

La Società si obbliga a tenere indenni gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili, ai sensi di Legge, di perdite patrimoniali cagionate a terzi, compreso l'Istituto di Credito di appartenenza, a seguito di errori professionali materiali involontariamente commessi nell'espletamento e nell'adempimento di compiti d'ufficio o di incarichi svolti nella loro qualità di dipendenti, in funzione della mansione assegnata.

L'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione, deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore.

GARANZIA DANNI

La Società si obbliga a tenere indenni gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili, ai sensi di Legge, di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di fatti accidentali personalmente causati durante lo svolgimento dell'attività di conduzione dei locali e delle attrezzature in uso agli Assicurati.

2. DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE - ESCLUSIONI

Non sono considerati terzi.

- a) l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente.
- b) i dipendenti dell'Istituto di Credito di appartenenza dell'Assicurato che si avvalgano delle prestazioni dell'Assicurato stesso.

Esclusione Dolo

La garanzia prestata con la presente polizza non sarà operante per i rimborsi conseguenti a perdite dovute a fatto penalmente perseguibile, infedeltà e dolo dell'Assicurato.

L'assicurazione non vale per :

- a) le perdite patrimoniali derivanti da furto, rapina e incendio alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo.
- b) i danni a persone (morte e lesioni personali) e per danneggiamenti a cose;
- c) i danni costituiti da ammanchi di valori e le conseguenti perdite patrimoniali derivanti da furto, rapina e incendio;
- d) le perdite patrimoniali derivanti da smarrimento, distruzione e deterioramento di cose in genere detenute dall'Assicurato, ad eccezione della perdita i documenti, nel qual caso l'assicurazione è prestata col sottolimito di € 10.000,00= per sinistro e per anno;
- e) le perdite patrimoniali derivanti dalla mancata stipulazione di assicurazioni o dalla stipulazione di assicurazioni insufficienti, tanto obbligatorie quanto facoltative, nonché ritardi nel pagamento dei relativi premi, per quanto riguarda i rapporti assicurativi dell'Istituto di appartenenza; si conferma invece l'operatività della garanzia per quanto riguarda le attività connesse alla stipula di polizze di assicurazione e alla gestione di servizi assicurativi in genere;
- f) le sanzioni fiscali, amministrative e/o pecuniarie in genere, multe, ammende, inflitte ai clienti dell'Istituto di Credito nonché quelle inflitte direttamente all'Istituto di Credito dalle Autorità entrambe per fatti imputabili all'Assicurato;
- g) gli ammanchi e/o deficienze relative all'attività di cassa (ammanchi di cassa);
- h) il mancato raggiungimento del fine o dell'insuccesso di iniziative intraprese, purché ciò non derivi da omissioni colpose di legge vigenti o della normativa aziendale;
- i) l'attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione di enti o società;
- j) l'erogazione di mutui e prestiti in genere nonché concessioni di fidi, ad eccezione dei danni derivanti da errori formali e/o documentali nelle pratiche che invece sono da ritenersi compresi;
- k) azioni ed omissioni compiute allo scopo di causare un illecito profitto e/o vantaggio a favore proprio, dell'Istituto di Credito di appartenenza e/o di chiunque altro;
- l) l'attività di estimatori di pegni;
- m) l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale;
- n) le perdite patrimoniali derivanti dall'uso fraudolento di sistemi di elaborazione dati o computer;
- o) le perdite patrimoniali derivanti da difetti e/o errori del software utilizzato per l'attività dall'Assicurato e realizzato o adottato dall'Istituto di Credito presso il quale l'Assicurato è dipendente;

3. GESTIONE DELLA VERTENZA DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società assume la gestione delle vertenze in sede civile fino a quando ne ha interesse; ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati. La Società non riconosce spese per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

4. ESTENSIONE TERRITORIALE

Italia, Repubblica di S. Marino, Stato Città del Vaticano, paesi dell'Unione Europea.

5 MASSIMALE PER OGNI ASSICURATO, PREMIO

Le garanzie di cui alla presente Sezione di polizza si intendono prestate, per ogni Assicurato per:

opzione	Massimale	Scoperto a carico dell'assicurato	Premio annuo finito	Premio finito per adesioni dal 01.07.2011
A	500.000,00	10% compreso tra il minimo non indennizzabile di €250,00 ed il massimo di €7.500,00	120,00	75,00
B	1.000.000,00		195,00	120,00

CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONVENZIONE

1. MODALITA' DI ADESIONE E DECORRENZA DELLE GARANZIE

Le adesioni alla presente polizza devono avvenire mediante sottoscrizione di scheda di adesione, disponibile sul sito www.amintabroker.com, sezione "Convenzione Falcri" e pagamento mediante bonifico effettuato da ogni singolo aderente a FALCRI.

2. VALIDITA' DELLA GARANZIA

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute entro un anno dalla data del sinistro e purchè si riferiscano a sinistri verificatisi non oltre DUE anni prima della decorrenza dell'assicurazione. A tal fine l'Assicurato dichiara di non essere a conoscenza di atti o fatti o circostanze che possano ricondurre ad una qualsiasi forma di sua personale responsabilità patrimoniale. Quanto precede ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

3. PRECISAZIONI

D'accordo fra le parti si conviene che :

- ⇒ in caso di uscita anticipata dei singoli Assicurati, nel corso dell'annualità assicurativa, non è dovuto alcun rimborso, anche se l'uscita è determinata da disdetta della Società per sinistro;
- ⇒ tutta la documentazione intercorsa tra la Contraente e gli Assicurati è a disposizione della Compagnia, che ha il diritto di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche e controlli;
- ⇒ Comunque nessuna copertura assicurativa potrà avere durata oltre il 31.12.2011, data di scadenza della polizza.

4. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Ad Aminta s.r.l. deve essere fatta denuncia di ciascun sinistro entro 30 giorni da quello in cui l'Assicurato ha ricevuto la richiesta di risarcimento. Allegato disponibile sul sito www.amintabroker.com, sezione "Convenzione Falcri" modulo "Denuncia Sinistri".

Senza il preventivo consenso della Compagnia o del sindacato FALCRI, l'Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni o sostenere spese al riguardo.

L'Assicurato è inoltre tenuto a rendere alla Compagnia tutte le informazioni e l'assistenza del caso.

In particolare:

- La denuncia dovrà contenere tutti gli elementi disponibili utili alla comprensione ed individuazione dell'evento.
- Nei casi di sinistro grave o di decesso, la comunicazione deve avvenire a mezzo di telegramma ed il più presto possibile dal momento in cui l'Assicurato ne è venuto a conoscenza.
- L'Assicurato è tenuto a trasmettere entro 15 giorni dal loro ricevimento tutti i documenti giudiziali e le altre comunicazioni interessanti ogni sinistro o caso assicurativo.

L'inosservanza degli obblighi suddetti, qualora operata con dolo o connivenza coi danneggiati, è causa di reiezione della richiesta di indennizzo e di inapplicabilità del disposto contrattuale; negli altri casi comporta la riduzione dell'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto dalla Compagnia.

Più in generale, l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara fatti o circostanze non rispondenti al vero, produce documenti falsi, occulta prove, ovvero promuove o facilita le pretese di terzi, perde il diritto ad ogni indennizzo.

5. REGOLAZIONE DEL PREMIO

AMINTA s.r.l. ha l'obbligo di comunicare l'elenco degli Assicurati al 31.03, 30.06., 30.09 e al 31.12 ai fini del computo della regolazione del premio; resta inteso che eventuali mancate comunicazioni per disguidi o smarrimenti non invalidano la copertura, fermo restando l'obbligo di provare l'emissione del bonifico.

La Società, appena in possesso delle adesioni, provvederà ad emettere appendice per l'incasso del relativo premio che dovrà essere perfezionato dalla Contraente entro 30 giorni dalla data di emissione.

Per il primo periodo di assicurazione la regolazione avviene entro il decimo giorno successivo a quello del mese in cui essa si verifica.

6. CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla decisione di un Collegio di tre Arbitri, così nominato: la parte che ha sollevato la contestazione dovrà rendere noto all'altra, con atto notificato a mezzo di Ufficiale Giudiziario, l'Arbitro che essa nomina con invito a procedere alla designazione del proprio; la parte alla quale è rivolto l'invito deve notificare nei 20 giorni successivi le generalità dell'Arbitro da essa nominato, mentre, in caso di inattività, l'Arbitro sarà nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Torino su ricorso dell'Arbitro designato dalla parte che ha sporto il reclamo; il terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio, sarà nominato dai due Arbitri o, in caso di disaccordo e su ricorso di uno o di entrambi gli Arbitri, dal Presidente della Camera di Commercio di Torino, salvo il disposto dell'Art. 810 - ultimo comma - C.P.C.

Gli Arbitri decideranno, in via irrituale, secondo diritto, regolando lo svolgimento delle procedure arbitrali nel modo che riterranno più opportuno.

Le parti si impegnano a dare pronta e puntuale esecuzione alla decisione degli Arbitri che sin da ora riconoscono come espressione della loro volontà contrattuale.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Arbitro; quelle del terzo Arbitro sono ripartite a metà.

Sede dell'arbitrato in TORINO.

* * * * *

IL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara inoltre di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della polizza, mediante apposito stampato, la nota informativa di cui all'art. 123 D. Lgs. 17/03/1995 n. 175, e l'informativa sull'utilizzazione dei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/2003.

IL CONTRAENTE